

## COMUNE DI BONDENO

REP. N. \_\_\_\_\_

### CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BONDENO E L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS" PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE.

L'anno duemiladiciannove addì .....del mese di ....., nel Comune di Bondeno tra:

1) Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno (FE) il 20.03.1963, Dirigente del IV Settore del Comune di Bondeno, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto Comunale vigente, in attuazione del mandato ricevuto con la DGC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2015 - C. F.: 00113390389);

e

L'Associazione di Volontariato\_\_\_\_\_ di seguito individuata, per brevità, come Associazione, C.F. n.\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro regionale del volontariato con Decreto n.\_\_\_\_\_ del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata dal Sig.\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

#### premesso

- che il Comune di Bondeno, con contratto Rep. 18862 del 03.03.2008, registrato a Ferrara l'11.03.2008, al n. 2378, serie 3, ha concesso in comodato alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Ferrara – Delegazione di Bondeno, l'immobile sito in Bondeno, Via Goldoni n. 52, meglio evidenziato nell'allegata planimetria, con l'adiacente garage per il rimessaggio della autoambulanza, da destinare rispettivamente a sede della delegazione di Bondeno della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Ferrara, per l'espletamento delle attività necessarie al conseguimento degli scopi previsti nello statuto;

- che il contratto citato ha la durata di anni uno, con decorrenza dalla sua sottoscrizione e si rinnova automaticamente di anno in anno, in mancanza di disdetta da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di mesi tre;

- che sono a carico della Croce Rossa Italiana le spese di ordinaria manutenzione e gli oneri relativi alla somministrazione di energia elettrica, acqua e gas ed i relativi contatori sono alla medesima intestati;

- che, come previsto nel contratto di comodato citato, la comodataria può concedere l'uso di parte dei locali ad Associazioni di volontariato presenti nel territorio, che operano per il

conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto; tuttavia questa facoltà è subordinata al preventivo consenso scritto del Comune proprietario;

- che con DGC 220/2014 l'Amministrazione aveva autorizzato la Croce Rossa Italiana a concedere 2 locali all'Associazione Auser Ferrara per lo svolgimento di attività infermieristiche;

- che la convenzione con Auser Ferrara non è più in essere a far data dal 1/5/2019 a seguito della decisione di riproporre una nuova convenzione attraverso una procedura ad evidenza pubblica;

Visto l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data \_\_\_\_\_

### **Tutto ciò premesso**

Dato atto che sono pervenute n. \_\_\_\_\_ manifestazioni di interesse per lo svolgimento di servizi di utilità sociale.

- che questa Amministrazione intende concedere nuovamente 2 locali all'interno dell'immobile suddetto ad Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_ per lo svolgimento di attività ambulatoriale infermieristica;

- che il D.Lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore sociale e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e di utilità sociale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali ;

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 e successive modifiche "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";

- che l'Amministrazione Comunale di Bondeno, attraverso volontari di \_\_\_\_\_, intende garantire sul proprio territorio, una attività ambulatoriale infermieristica;

- che le parti contraenti intendono definire con il presente atto i reciproci impegni;

- che la presente convenzione è stata approvata con la Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**Si conviene e si stipula, tra le parti come sopra rappresentate, quanto segue:**

#### **Art. 1**

L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- **attività ambulatoriale infermieristica svolta da volontari dell'Associazione di Volontariato \_\_\_\_\_.**

## **Art. 2**

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività specificate nel precedente art. 1) nel territorio del Comune di Bondeno, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel rispetto delle finalità del volontariato l'Associazione coordinerà i volontari con il proprio personale.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) volontari

## **Art. 3**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari individuati.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

## **Art. 4**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.

## **Art 5**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_.

## **Art. 6**

L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1.

## **Art. 7**

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsati tramite l'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, che si identificano in:

**1) Rimborso spese per smaltimento rifiuti sanitari**

**2) Oneri assicurativi, quali:**

a. copertura assicurativa dei soci volontari in attività

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile.

L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Il rimborso sarà effettuato entro l'anno.

Il Comune di Bondeno si impegna a rimborsare le spese sopra menzionate con la somma massima di € 1.000,00= in ragione di anno. Oltre tale somma, il Comune di Bondeno non rimborserà nessuna altra spesa.

#### **Art. 8**

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.

Gli orari delle attività verranno concordate con l'Amministrazione Comunale in base a nuove esigenze e rispettosi, a questo proposito, delle regole e dei Deliberati dell'Associazione.

#### **Art. 9**

L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

#### **Art. 10**

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuta dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato l'Ente pubblico si impegna a consultare periodicamente in occasione dell'organizzazione di manifestazioni od attività che interessino in senso lato il mondo del volontariato.

#### **Art. 11**

Annualmente l'Associazione presenta all'Ente una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 12**

La presente convenzione ha la validità di 6 uno con decorrenza dal 01/07/2019 e scadenza al 31.12.2024 salvo disdetta da comunicarsi alla controparte, a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso di mesi 2 (due).

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 13**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente del IV Settore: Dott.ssa Paola Mazza

\_\_\_\_\_

Il Presidente di \_\_\_\_\_